



Prot. GEN. LE N° 49580 DEL 16.05.2025

Ordinanza nr. 48 del 16.05.2025

Prescrizioni di prevenzione antincendio e per la manutenzione e pulizia dei terreni incolti in tema di tutela dell'incolumità delle persone e dell'igiene dei luoghi. Recepimento della DGR n.05/48 del 29.01.2025 e relativi allegati

IL SINDACO

Premesso che

- diversi fondi e/o aree incolte siti nel territorio comunale, sono interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva che sovente fuoriesce dai confini della proprietà lungo i tracciati della viabilità pubblica;
- la presenza di tale vegetazione incontrollata e di aree invase da depositi di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, oltre a determinare un generale stato di incuria con ripercussioni negative sul decoro della zona in cui ricadono, da un lato rendono favorevole la proliferazione di animali nocivi, quali insetti, zecche, parassiti e altre sgradite specie di fauna sinantropica, con conseguenti effetti pregiudizievoli per l'igiene, la salute pubblica e l'incolumità delle persone e dei beni esistenti, dall'altro possono costituire, con l'alta temperatura della stagione primaverile-estiva, causa di propagazione di incendi;
- infatti, in diversi casi, l'incuria e l'assenza di un'adeguata manutenzione da parte dei proprietari e dei conduttori delle suddette aree incolte (se infestate da erbacce e vegetazione incolta, spesso secca), possono costituire causa di propagazione del fuoco, con possibilità ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, in terreni normalmente coltivati, o in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica delle persone e dei beni;

Dato atto che, oltretutto, l'adozione di comportamenti negligenti da parte dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente la corretta manutenzione di loro spettanza (taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine o dei rami che si protendono oltre il ciglio stradale) può creare impedimento alla corretta visibilità della segnaletica stradale e, pertanto, possono essere motivo di grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale;

Considerato che

- con Deliberazione della Giunta Regionale n.5/48 del 29.01.2025 è stato approvato il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2023-2025 - Aggiornamento 2025;
- l'allegato 8 alla suddetta deliberazione contiene le " Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 353 del 21.11.2000, e ss.mm.ii. e della L.R. n. 8 del 27.04.2016 e regola le misure atte a eliminare e/o minimizzare l'innesco di incendio nelle aree a rischio, nei periodi a maggior pericolo di incendio boschivo, al fine della loro immediata applicazione;
- l'art. 7 comma 1 del suddetto provvedimento prevede che il Periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", vige dal 1° giugno al 31 ottobre;

Ritenuto necessario adottare ogni opportuna azione tesa all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e delle aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia delle emergenze sanitarie e per l'igiene pubblica emanando i necessari provvedimenti di richiamo nei confronti di proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, ai quali è demandata l'esecuzione di tutte le azioni previste ai sensi dall'All. 8 della DGR N.5-48/2025, tra le quali:

- effettuare le pulizie da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al precedente punto, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.
- realizzare, lungo tutto il perimetro dei terreni siti in aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

Viste le disposizioni di cui alla D.G.R. n.5/48 del 29.01.2025 e relativo Allegato n.8 per l'anno 2025, recante Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 353 del 21.11.2000, e ss.mm.ii. e della L.R n. 8 del 27.04.2016, succitati, e recepite le stesse allo scopo di individuare e rimuovere le cause che possano costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché arrecare serio pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone e beni territorialmente esistenti;

Richiamato il D. Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione civile" che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile, designando lo stesso quale responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica";

VISTI

- l'Allegato n. 7 della D.G.R. n.5/48 del 29.01.2025 che definisce l'indice di Pericolosità/Rischio Comunale;
- il vigente Piano di protezione civile Comunale e l'allegato H avente ad oggetto "*tabelle delle strutture e delle zone esposte a rischio incendio di interfaccia*", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 05.08.2020;
- La L. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
- Il DPR n. 753 del 11.07.1980 s.m.i. "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", in particolare in riferimento agli artt. 48,52,55, riguardanti gli abbruciamenti in vicinanza delle linee ferroviarie, le distanze da tenere dai tracciati ferroviari relativamente alle colture, piante, siepi etc.
- Il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", art. 255.
- Il Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 05.03.2024;
- Il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii (T.U.E.L.), artt 50 e 54;

Ritenuto per quanto sopra esposto, che sussistano le condizioni previste dal D. Lgs. 267/2000 per l'emissione dell'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente;

Per le motivazioni in premessa,

ORDINA

- a) entro il **primo giugno 2025**, e successivamente ogni qualvolta necessario, e comunque fino al 31 ottobre del c.a.
1. Ai proprietari, ai conduttori, e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siano essi di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche) nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali private, di provvedere allo sfalcio dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, rami, fieno, sterpaglie e di tutta vegetazione secca anche in aree coltivate, presenti nelle proprietà private o pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini nonché di provvedere al taglio di radici e di quelle parti aeree delle piante che, ancorché situate in aree diverse (private o di altri enti pubblici), provocano situazioni di pericolo ai luoghi sottoposti a pubblico passaggio, alle sedi stradali e in generale alle aree pubbliche.
 2. Ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al punto 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
 3. Ai proprietari e/o conduttori di colture cerealicole di realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
 4. Ai proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, di realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
 5. Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche di realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
 6. Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, alle Amministrazioni ferroviarie e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, di provvedere, entro il 1° giugno, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza;
 7. Ai rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato;
 8. A chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, di provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti;
 9. Ai proprietari e i gestori di elettrodotti di eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la media tensione e di 1 metro per la bassa tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo.
 10. Gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti esclusivamente, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio DGR. N.5/48 del 29.01.2025 e relativo Allegato n.8.

- b) Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei terreni di cui sopra, dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e avviato a recupero o smaltito secondo normativa.
- c) Dovrà essere curata la manutenzione, pulizia e spurgo, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche e la loro immissione negli scarichi principali.

DISPONE

- che le sopraelencate condizioni di pulizia dovranno essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di *“elevato pericolo di incendio boschivo”* di cui all’articolo 7 c. 1 delle *“Prescrizioni Regionali antincendio 2023-2025”*, allegate alla Delibera G.R. n. 17/53 del 04.05.2023, aggiornate per il 2025 con Deliberazione G.R. n.5/48 del 29.01.2025.
- per quanto non espressamente richiamato nel presente dispositivo, vengono fatti salvi tutti gli altri obblighi e disposizioni contenuti nell’allegato 8 alla DGR 05/48 del 29.01.2025 con le quali vengono stabilite le *“Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi boschivi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 353 del 21.11.2000 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 8 del 27.04.2016.*

AVVISA

La violazione dei precetti di cui alle prescrizioni **Regionali Antincendio 2023/2025, aggiornate per il 2025 con Deliberazione G.R. N.5/48 del 29.01.2025** è punita a norma dell’articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 (come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n 155) che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da euro 5.000 a euro 50.000** secondo quanto indicato nell’ *“Allegato D”* alle Prescrizioni (Prontuario delle sanzioni amministrative). Restano ferme le sanzioni accessorie di cui all’articolo 24, comma 5 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8.

L’inosservanza delle altre prescrizioni stabilite dalla presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 650 c.p., comporterà a carico dei trasgressori l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00**, ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di **€ 50,00** nonché dell’obbligo entro giorni **5 (cinque)** dalla data di notifica del verbale di accertata violazione di provvedere alla pulizia delle erbacce e sterpaglie, significando che in difetto, senza pregiudizio dell’azione penale e senza ulteriore preavviso, si provvederà all’esecuzione dei lavori d’Ufficio, da parte del Comune a spese dell’interessato.

Nel caso di mancato taglio delle siepi e dei rami delle piante prospicienti fronti stradali di pubblico transito, è prevista una sanzione da **€ 173,00 ad € 694,00** determinata ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada.

DEMANDA

Al Servizio Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine ed a tutti soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale, il controllo e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi, nelle campagne e nelle zone di interfaccia urbano-rurale nonché l’applicazione delle sanzioni per quanto di competenza;

Al Settore 9 *“Ambiente, Protezione civile e transizione ecologica”* e al Servizio Comunicazione istituzionale ogni adempimento inerente l’avvio dell’opportuna campagna informativa a favore della cittadinanza e degli altri soggetti coinvolti a vario titolo mediante pubblicazione sul sito istituzionale e la divulgazione mediante ogni mezzo idonea alla più ampia ed efficace diffusione delle presenti prescrizioni

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata a

- | | |
|--|----------------|
| - Settore 9 – Ambiente, Protezione Civile e transizione ecologica | interno Pronet |
| - Settore 12 – Comando di Polizia municipale | interno Pronet |
| - Nucleo di vigilanza ambientale | interno Pronet |
| - Prefettura | PEC |
| - Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Protezione Civile | PEC |
| - Regione Autonoma della Sardegna – Corpo Forestale Vigilanza Ambientale | PEC |
| - Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia Fo.Re.S.T.A.S | PEC |
| - Regione Autonoma della Sardegna – ARPAS | PEC |
| - Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando di Cagliari | PEC |
| - Polizia di Stato – Commissariato di Quartu Sant’Elena | PEC |
| - Legione dei Carabinieri – Compagnia di Quartu Sant’Elena | PEC |
| - Guardia di Finanza – Comando regionale – Cagliari | PEC |

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna ai sensi dell’art.41 e segg. del D. Lgs 104/2010 ovvero, entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971.



Graziano Ernesto Milia Ph. D.

IL DIRIGENTE
del Settore 9
Ambiente, Protezione Civile
e transizione ecologica

Nicola Carboni

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005)



Firmato digitalmente da:
Carboni Nicola
Firmato il 16/05/2025 08:23
Seriale Certificato: 3648634
Valido dal 12/06/2024 al 12/06/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Comune di Quartu Sant’Elena – Città Metropolitana di Cagliari
Via Eligio Porcu 141 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
Tel. 070 86012392
Sito: www.comune.quartusantelena.ca.it

